

Due Impiegati cioè:

Cicognani Scipione F., Roma . . . » 40,987
 Liborn Giacomo, Civitavecchia . . . » 16,250

Un Professore dentista:

Winderlin Noel Luigi, Milano . . . L. 12,500

Un Maestro compositore:

Verdi Giuseppe, Busseto L. 25,000

Uno Scultore-architetto:

Carimini Luca, Roma L. 10,125

C'è bisogno di commenti di fronte a queste rivelazioni della pubblicazione ministeriale?

La provincia di Milano, che non ci dà un solo avvocato che accusi un reddito imponibile superiore alle 10,000 lire!

In tutta l'Italia non vi è un solo individuo tra i *letterati, pubblicisti, scrittori, direttori e redattori di giornali* che accusi un reddito imponibile maggiore di 10,000 lire.... nemmeno l'on. Bonghi!

Degli 8900 medici chirurghi che sono iscritti nei ruoli di Ricchezza mobile, due soli hanno un reddito imponibile maggiore di 10,000 lire?

Abbiamo voluto dare una scorsa anche all'elenco dei contribuenti della categoria B, e vi abbiamo trovate delle curiosissime sperequazioni, sulle quali lo spazio non ci permette ora di intrattenerci. Però ci occorre tra le altre cose notare che sopra circa 8,300 farmacisti che sono iscritti nei ruoli della ricchezza mobile, soltanto TRE, in tutta l'Italia, hanno denunciato un reddito imponibile superiore a L. 10,000, e sono il sig. Roberts Enrico di Firenze, per L. 23,625, Castoldi Carlo di Milano, per L. 33,750 e Zampironi Giov. Batta. di Venezia, per L. 13,687.

Terminando per ora questo primo cenno sulla importante pubblicazione, noi auguriamo che l'on. Grimaldi continui i suoi studi ed abbia la costanza di resistere a tutte le conseguenze che ne deriveranno, tenendo alta la necessità di perequare la imposta di ricchezza mobile, per vantaggio dell'erario e per sollievo delle classi meno ricche, alle quali le ricche danno così scandaloso esempio di contrabbandando, tacitamente, ma uniformemente organizzato.

UNA QUESTIONE DI COMPETENZA CIVILE E COMMERCIALE

Nelle raccolte francesi di giurisprudenza troviamo una importante sentenza stata pronunciata l'anno scorso dalla Cassazione di Parigi. Ne riportiamo tradotta la parte sostanziale, facendola seguire da qualche commento.

« In merito, visti gli art. 1134 e 14 del Codice Civile ¹⁾;

« Attesochè è riconosciuto in fatto dalla sentenza impugnata, che le mercanzie litigiose erano state og-

¹⁾ Art. 1134. — Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Art. 14. — L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français; il pourra être traduit devant le tribunal de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.

getto d'una polizza di carico rilasciata dalla Compagnia di Navigazione Generale Italiana Florio e Rubattino e le cui condizioni erano state accettate dai Fratelli Bernex che ne erano portatori; che, a termini dell'art. 27 di cotesta polizza, è espressamente stipulato che ogni qualsiasi domanda di danni e interessi per causa d'avaria, mancanza, o deterioramento della merce, rivolta contro la Compagnia tanto dallo speditore quanto dal destinatario dovrà, per la liquidazione e la valutazione del danno, venir proposta davanti al pretore o al tribunale del porto d'armamento del piroscafo il cui capitano si ritiene responsabile del danno, della mancanza, dell'avaria od altro, *restando così di comune accordo esclusa* la competenza del tribunale del luogo in cui la merce è stata caricata o consegnata, e ciò quautunque in taluni luoghi vi sieno de' rappresentanti della detta Società;

« Attesochè i termini di siffatta clausola non presentano nè ambiguità nè difficoltà d'interpretazione; che essi sono generali e assoluti, che attribuiscono competenza a determinati tribunali, senza far distinzioni tra le contestazioni che possono, relativamente alla merce, sorgere tra la Compagnia ed italiani o persone di diversa nazionalità;

« Attesochè una simile clausola non è per nulla contraria all'ordine pubblico, e che ai francesi è lecito rinunciare anticipatamente alla facoltà, loro conferita dall'art. 14 del Codice Civile, di citare lo straniero davanti ai tribunali francesi per l'esecuzione dei contratti passati fra loro.

« Attesochè la suindicata convenzione non presenta affatto i caratteri d'una clausola compromissoria, mediante la quale le parti ripudiando anticipatamente la giurisdizione dei tribunali ordinari, convengono di sottoporre ad arbitri la decisione di contestazioni indeterminate;

« Attesochè l'azione intentata davanti al tribunale di Marsiglia dai Fratelli Bernex contro la Compagnia di trasporti e tendente ad ottenere i danni e interessi pel fatto della perdita di dugento sacchi di riso caricato a bordo d'uno dei bastimenti della detta Compagnia, era compresa tra le cose previste dalla convenzione;

« D'onde deriva che restringendo arbitrariamente l'applicazione della clausola litigiosa, col decidere ch'essa non possa avere effetto fuorchè tra stranieri e che nella fattispecie i tribunali francesi erano competenti per pronunziarsi sul litigio, la sentenza impugnata ha snaturato la convenzione e ha perciò violato il disposto dell'art. 1134 del Codice Civile e falsamente applicato quello dell'art. 14 dello stesso Codice;

« Per questi motivi la Corte cassa e annulla la sentenza pronunziata fra le parti dalla Corte d'Appello di Aix il 19 Novembre 1885, rinvia. . . . ecc. »

Tutti gli scrittori e la giurisprudenza sono d'accordo nel ritenere che le parti possono per libero consenso derogare alle norme stabilite dalla legge sulla competenza per ragione di luogo; mentre il contrario deve dirsi di quella per ragione di valore, la quale tiene all'ordine pubblico ed è improrogabile dalle parti. Per conseguenza è perfettamente valida la clausola espressa dall'art. 27 della Polizza di Carico usata dalla Società di Navigazione Generale Italiana, che è concepita nel modo accennato dalla surriferita sentenza. E poichè alcuni caricatori italiani, venuti a contestazione colla Società, male si adattavano a subire l'applicazione dell'anzidetta clausola, benchè l'avessero implicitamente accettata col sottoscrivere la Polizza, e respingevano l'eccezione di incompetenza dalla Società stessa affacciata riguardo ai magistrati presso i quali era stata citata